



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

Email: consigli nazionale@consistentidellavoro.it

Pec: consigli nazionale@consistentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 07 settembre 2026

COMUNICATI E NOTIZIE

VIA E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei

Consistenti del Lavoro

LL. II.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro

LL. II.

Oggetto: Profili di responsabilità civile, penale e deontologica connessi all'omessa rimozione di commenti offensivi pubblicati da terzi su blog, pagine e profili social riferibili all'attività professionale - Indicazioni operative alla luce dell'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. I civile, n. 22999/2026, depositata il 10 luglio 2026.

1. Premessa

Il Consiglio Nazionale ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Consigli di Disciplina Territoriali, dei Consigli Provinciali e, per il loro tramite, degli iscritti sui principi affermati dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 22999/2026, che ha confermato la condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del gestore di un blog

per la mancata tempestiva rimozione di commenti diffamatori inseriti da terzi in calce a un contenuto pubblicato sul medesimo spazio digitale.

La pronuncia è resa in sede civile e riguarda specificamente la posizione del gestore di un blog. Le indicazioni che seguono tengono pertanto distinta la responsabilità civile accertata nel caso concreto dai possibili profili penali, ricavabili dai precedenti della giurisprudenza di legittimità, e dagli autonomi profili deontologici. I medesimi criteri possono assumere rilievo, in quanto compatibili, anche per pagine o profili social sui quali il professionista eserciti un effettivo potere di gestione e di rimozione dei contenuti.

La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale già orientato a bilanciare la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con la tutela dell'onore e della reputazione. In tale prospettiva, la libertà di espressione non protegge affermazioni gratuitamente denigratorie né campagne fondate sulla consapevole diffusione di notizie false.



2. Assenza di un obbligo generale di controllo preventivo

La Corte esclude che sul gestore del blog gravi un obbligo generale di preventiva selezione o verifica di tutti i commenti pubblicati dagli utenti. La responsabilità non discende, quindi, dal solo fatto che un terzo abbia inserito un contenuto illecito nello spazio digitale gestito dal professionista.

Il profilo di responsabilità può sorgere nella fase successiva, quando il gestore abbia acquisito conoscenza del carattere lesivo del contenuto e, pur disponendo del potere di intervenire, ometta di rimuoverlo tempestivamente.

Assume pertanto rilievo decisivo l'accertamento della conoscenza effettiva del commento e del comportamento concretamente tenuto dopo tale momento, situazione che scatta automaticamente per i moderatori di pagine e gruppi social.

3. Responsabilità civile

Sul piano civilistico, l'ordinanza riconduce la responsabilità alla condotta omissiva successiva alla conoscenza del contenuto diffamatorio. Il mantenimento del commento nello spazio digitale, nonostante la possibilità di rimuoverlo, consente la prosecuzione della diffusione dell'offesa e può concorrere causalmente alla produzione o all'aggravamento del danno, secondo i principi generali di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c..

La presenza di avvertenze generiche, clausole di esclusione della responsabilità o regole della community che vietino espressioni offensive costituisce una buona misura organizzativa, ma non esonera il gestore dal valutare una segnalazione circostanziata né dal rimuovere senza ritardo un contenuto manifestamente illecito del quale sia venuto a conoscenza.

La maggiore o minore diffusione del blog o della pagina non esclude, di per sé, l'illiceità della condotta. La concreta capacità diffusiva del mezzo, il numero dei destinatari raggiunti, la durata della permanenza online e l'eventuale rilancio del contenuto possono invece rilevare nella valutazione dell'esistenza e dell'entità del danno.

4. Possibili profili penali

L'ordinanza n. 22999/2026 non si pronuncia sulla responsabilità penale. Essa richiama, tuttavia, l'orientamento della giurisprudenza penale secondo il quale il gestore di un blog può concorrere nel delitto di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità, ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., quando sia provato che, dopo avere acquisito conoscenza dello scritto denigratorio altrui, ne abbia consapevolmente e volontariamente favorito l'ulteriore diffusione, anche mantenendolo online.

Non opera, invece, un'automatica equiparazione tra il gestore di un blog e il direttore responsabile di una testata giornalistica: l'art. 57 c.p., quale norma incriminatrice di stretta interpretazione, non può essere applicato



analogicamente al blogger. L'eventuale responsabilità penale richiede pertanto l'accertamento, nel caso concreto, degli elementi oggettivi e soggettivi del concorso nel reato e non può essere desunta dalla mera titolarità dello spazio digitale.

5. Conoscenza del contenuto e prova della tempestività

La conoscenza del contenuto illecito deve essere accertata sulla base delle circostanze del caso concreto. Essa può risultare da una segnalazione specifica, da una richiesta di rimozione, dalle interazioni del gestore con il commento o da altri elementi idonei; può inoltre essere desunta, ove ne ricorrano i presupposti, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Presunzioni esistenti in pieno per i moderatori.

6. Autonoma rilevanza deontologica

Indipendentemente dall'esito di eventuali procedimenti civili o penali, la gestione di blog, pagine e profili social riferibili all'attività professionale può assumere autonoma rilevanza disciplinare ai sensi del Codice Deontologico dei Consulenti del Lavoro, approvato con delibera n. 101/2021 e modificato con delibera n. 49/2024.

La tolleranza consapevole di contenuti denigratori, dopo che l'iscritto ne abbia avuto conoscenza e possa effettivamente rimuoverli, è suscettibile di incidere sulla salvaguardia della reputazione personale e dell'immagine della professione, in relazione al dovere di dignità e decoro previsto dall'art. 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 45 del Codice deontologico, anche una condotta omissiva può assumere rilevanza disciplinare.

Pertanto, l'iscritto che, pur essendo a conoscenza di un commento offensivo o diffamatorio pubblicato sul proprio spazio digitale e, potendo intervenire, ometta volontariamente di rimuoverlo, può essere chiamato a risponderne in sede disciplinare.

Quando i contenuti riguardino colleghi, clienti, istituzioni di categoria, praticanti, collaboratori, dipendenti o altri soggetti con i quali il professionista intrattienga rapporti connessi all'attività, potranno altresì venire in rilievo, secondo le specifiche circostanze, i doveri di lealtà e correttezza e le disposizioni che regolano i rapporti con i colleghi e con i terzi, di cui agli artt. 5, 13, 21 e 22 del Codice.

L'art. 10, comma 4, dispone che, nei rapporti con gli organi di informazione, il Consulente del Lavoro debba ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. Pur riferendosi espressamente ai rapporti con gli organi di informazione, tale disposizione esprime criteri di condotta che devono orientare, insieme ai doveri generali del Codice, anche la comunicazione professionale attraverso strumenti digitali.

Qualora i contenuti siano diretti a screditare l'attività di un altro professionista, potrà essere valutata anche l'applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. a), in materia di concorrenza sleale. La configurabilità della violazione non



discende automaticamente dall'omessa rimozione, ma richiede la verifica del contenuto, del contesto, della conoscenza acquisita, del potere di intervento e dell'eventuale adesione o amplificazione dell'offesa da parte dell'iscritto.

7. Indicazioni operative

Alla luce dei principi richiamati, gli iscritti che gestiscano blog, pagine social o altri spazi digitali riferibili, direttamente o indirettamente, all'attività professionale sono invitati ad adottare misure organizzative proporzionate alle caratteristiche e alla diffusione dei canali utilizzati e, in particolare, a:

- definire regole chiare per la pubblicazione dei commenti e rendere facilmente accessibile un canale per le segnalazioni;
- verificare con ragionevole regolarità le interazioni, tenendo conto delle dimensioni, della natura e dell'effettiva attività dello spazio digitale;
- esaminare tempestivamente le segnalazioni specifiche e rimuovere senza ritardo i contenuti manifestamente offensivi o diffamatori dei quali sia stata acquisita conoscenza;
- conservare, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, una traccia essenziale della segnalazione, della verifica e dell'intervento effettuato;
- astenersi da like, rilanci, commenti adesivi o altre condotte che possano manifestare condivisione o amplificare la diffusione del contenuto lesivo;
- valutare, nei casi dubbi o complessi, l'adozione di misure cautelative temporanee e l'acquisizione di un parere legale, evitando iniziative che possano pregiudicare la conservazione delle evidenze necessarie;
- considerare separatamente i possibili profili civili, penali e disciplinari, che rispondono a presupposti e finalità differenti.

8. Conclusioni

Il Consiglio Nazionale richiama gli iscritti a un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali. La libertà di manifestazione del pensiero costituisce un valore fondamentale, ma deve essere esercitata nel rispetto della dignità e della reputazione altrui. Una volta acquisita conoscenza di un contenuto manifestamente lesivo pubblicato da terzi su uno spazio sottoposto al proprio effettivo controllo, l'inerzia del gestore può assumere rilievo sul piano civile e, ricorrendone tutti i presupposti, su quello penale e deontologico.

Si invitano i Consigli Provinciali e gli altri Organi in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente circolare.



Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione

FM/LP/lb